

Milano, 14 maggio 2025

CIRCOLARE N° 7/2025

Oggetto: Novità in merito all'iscrizione del domicilio digitale degli Amministratori di imprese costituite in forma societaria (PEC)

1. Premessa

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Nota n. 43836 del 12 marzo 2025 ha fornito le indicazioni interpretative ed operative concernenti l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale personale degli Amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

2. Soggetti obbligati

Deve essere quindi comunicata al Registro delle Imprese competente la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche compresi i Liquidatori, cui compete il potere di gestione degli affari sociali con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

L'obbligo riguarda pertanto gli Amministratori e i Liquidatori delle seguenti società:

- società di capitali
- società di persone

Alla luce di quanto enunciato ne consegue che, in presenza di una pluralità di Amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

Si è chiarito che un Amministratore con più cariche presso diverse Società può iscrivere la medesima PEC personale al Registro Imprese di competenza.

L'obbligo di comunicare la PEC degli Amministratori attiene, pertanto, a tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali con esclusione delle Società Semplici che non svolgono attività d'impresa (con la sola eccezione delle Società Semplici che esercitino l'attività agricola) e delle Società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell'attività sociale, si esclude l'obbligo ai Consorzi, anche con attività esterna.

Alla luce di quanto esposto, si riassume quanto segue:

- per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 l'adempimento dell'obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri Amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese;
- per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli Amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'Amministratore, ovvero della nomina del Liquidatore, **e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.**

La mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese comporterà una sanzione amministrativa; trova applicazione l'art. 2630 c.c., con multe da 103 a 1.032 euro per omessa comunicazione, ridotte di un terzo se effettuata entro 30 giorni dalla scadenza.

Si invitano pertanto i Clienti titolari di cariche di dotarsi sin da ora, se sprovvisti, di PEC personale e di comunicarla allo Studio per gli adempimenti di deposito obbligatori nel caso di conferimento di incarico allo stesso **entro e non oltre il 15/06/2025.**

In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, lo Studio si riterrà sollevato da ogni responsabilità e riterrà l'adempimento adempiuto direttamente dalla Società e/o affidato a terzi.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>